

**ALLEGATO "B" AL N. 10.105 DI RACCOLTA
STATUTO DI
"VENICE BRAIN FOUNDATION ETS - THE EARLY BRAIN DAMAGE
RESEARCH INSTITUTE"**

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita la Fondazione denominata **"VENICE BRAIN FOUNDATION ETS - THE EARLY BRAIN DAMAGE RESEARCH INSTITUTE"**.

Dell'indicazione dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è un ente del terzo settore costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al presente statuto ed è iscritta nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (di seguito anche RUNTS).

ART. 2

SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero.

La Fondazione ha sede legale in Comune di Dolo (VE), all'indirizzo deciso con delibera del Consiglio di Amministrazione e comunicato al RUNTS.

La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non comporta modifica statutaria.

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha per scopo, senza finalità di lucro e per il perseguimento esclusivo di finalità civiche e solidaristiche, di offrire supporto ed assistenza alle famiglie dei bambini colpiti da paralisi cerebrale infantile nonché quello di promuovere la ricerca, diffondendo la conoscenza delle moderne metodologie di intervento di ausilio ai pazienti colpiti dalla patologia sopra indicata, anche attraverso la diffusione del cosiddetto "Metodo Feldenkrais®". La Fondazione, anche attraverso partnership con enti pubblici e privati, aziende ospedaliere, cliniche, centri di ricerca e università è impegnata nel raccogliere fondi e nel diffondere la conoscenza di progetti di sperimentazione scientifica per la riabilitazione precoce dei bambini colpiti da paralisi cerebrale. La Fondazione ha lo scopo, in generale, di fornire assistenza nel settore della neurologia infantile approfondendo il proprio impegno nel campo della formazione continua in sanità, nella formazione e nell'aggiornamento professionale del personale medico e paramedico addetto alla cura della neurologia infantile, anche tramite realizzazione di corsi di studio, di preparazione e di specializzazione professionale.

La Fondazione al fine di individuare le attività idonee alla massima riabilitazione possibile dei bambini affetti da

paralisi cerebrale infantile, in termini di qualità della vita e di recupero neuropsicomotorio, potrà condurre attività di ricerca, progettare e realizzare, anche mediante tecnologie di video consulto, di tele monitoraggio o di intelligenza artificiale, qualunque progetto in grado di coinvolgere il bambino nei perseguiti progetti di riabilitazione.

La Fondazione ha altresì lo scopo di sovvenzionare, attraverso interventi di beneficenza, l'attività di ricerca scientifica nel campo della neurologia infantile e di finanziare, sempre attraverso interventi benefici, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio inteso quale strumento idoneo a diffondere i benefici dei percorsi riabilitativi dei bambini affetti da patologie del sistema neuropsicomotorio.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'ente esercita, pertanto, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. a), D.Lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 co. 1 lett. b), D.Lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. c), D.Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d), D.Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. f), D.Lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 co. 1 lett. g), D.Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 co. 1 lett. h), D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 co. 1 lett. u), D.Lgs. 117/2017).

Per la realizzazione dei suoi scopi, la fondazione si

propone, anche in collaborazione con enti aventi scopi uguali o affini di:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio, purché a favore di soggetti in condizione di disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, di difficoltà economico-familiari, di emarginazione sociale;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, finalizzata alla preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento alle finalità istituzionali.

ART. 4

ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle principali sopra indicate, unicamente se esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Le attività secondarie saranno svolte secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e con le modalità ivi previste. Saranno individuate da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

Al fine di perseguire gli scopi di interesse generale di cui al presente statuto, la fondazione potrà porre in essere attività di raccolta fondi intesa come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'ente al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida ed ai pareri indicati all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione si adegua a quanto stabilito, in tal senso dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore indicato nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dalle attività, nonché dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti tramite raccolta di fondi, attività consentite dall'ordinamento, anche di settore, nonché da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivati dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Per le obbligazioni dell'ente risponde l'ente medesimo con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 22 co. 7 D.Lgs. 117/17.

ART. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale, se nominato;
- il Consiglio Generale, se nominato;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- l'Organo di Controllo e il Revisore, se nominato.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

ART. 8

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di costituzione della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione nominato in sede di Costituzione resta in carica a tempo indeterminato e, successivamente, è nominato nominato, per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile senza alcun limite di mandati; resta in carica senza limiti di tempo se nominato nell'atto costitutivo, sino a dimissioni o revoca deliberata per gravi motivi dal consiglio di amministrazione.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio Generale.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- convoca e presiede il Consiglio Generale, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della fondazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 9 (nove) componenti, che dura in carica 3 (tre) anni, fatto salvo per i membri nominati in atto costitutivo che restano in carica senza limiti di tempo sino a dimissioni o revoca deliberata per gravi motivi dal consiglio di amministrazione. La temporanea mancanza di alcuni suoi componenti non ne impedisce o limita la piena operatività.

Al Consiglio di Amministrazione si applicano l'art. 2382 c.c. nonché i commi 6 e 7 dell'art. 26 del codice del terzo settore.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione mediante cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività della Fondazione istituendo un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni della Fondazione stessa e compiendo tutte le operazioni necessarie per l'attuazione degli scopi dell'ente e ponendo in essere, avendone i poteri necessari qualunque atto di amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- programma anno per anno l'attività sociale, anche in aderenza alle finalità indicate dal Consiglio Generale, ove istituito;
- approva entro il termine stabilito dal Codice del Terzo Settore sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delega a propri componenti l'esecuzione, col relativo potere deliberante, di operazioni rientranti nell'oggetto della Fondazione, fissando i limiti di valore e temporali di ciascuna operazione;
- delibera la proposta di estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal presente statuto;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

Al conflitto di interessi si applica l'art. 27 del D.Lgs. 117/2017, mentre per la responsabilità si richiama quanto previsto dall'art. 28 del medesimo Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con voto della maggioranza dei suoi componenti, uno o più vicepresidenti, sino ad un massimo di 3 (tre), scelti tra i propri componenti con la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Al Vicepresidente sono assegnate le attribuzioni del Presidente.

La sottoscrizione di un atto da parte del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART. 10

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede della Fondazione purchè nel Veneto, ordinariamente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salve le diverse maggioranze indicate nel presente statuto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera o mediante posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto ove non fosse Consigliere, il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione l'indirizzo telematico a cui collegarsi o il numero di telefono da comporre per collegarsi;

e) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.

ART. 11

SEGRETARIO GENERALE

E' facoltà del Presidente nominare un Segretario Generale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi.

I suoi compiti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente, in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza ed alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

CONSIGLIO GENERALE

La Fondazione può essere dotata di un Consiglio Generale, organo consultivo, avente lo scopo di fornire contributi per la formazione dell'indirizzo complessivo dell'attività dell'ente. Esso svolge inoltre, una funzione tecnico-consulativa sull'individuazione degli indirizzi programmatici nonché su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda il suo parere.

Il Consiglio Generale è composto da un numero variabile di soggetti, suddivisi in due categorie:

- componenti istituzionali,
- componenti della società civile.

Sono componenti istituzionali i soggetti pubblici, individuati e richiesti dal Consiglio di Amministrazione che, per scopo istituzionale o vicinanza territoriale possono contribuire proficuamente al raggiungimento degli scopi dell'ente.

Sono componenti della società civile i soggetti privati, richiesti dal Consiglio di Amministrazione, individuati tra le persone fisiche o giuridiche, che concorrano alla formazione del patrimonio della Fondazione mediante un contributo pluriennale in denaro, o mediante fornitura di beni o servizi, secondo quanto stabilito da apposito regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione e che ne

abbiano fatto richiesta al medesimo. Questi ultimi assumeranno lo status di "co-fondatori".

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Segretario Generale della Fondazione, se nominato, partecipa alle sedute del Consiglio Generale, alle quali è invitato a partecipare anche l'Organo di Controllo.

I componenti istituzionali del Consiglio Generale restano in carica a tempo indeterminato, mentre i componenti provenienti dalla società civile che fanno parte dell'organo in ragione della nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di domanda, come sopra indicato, resteranno in carica sino a quando continueranno a contribuire ad accrescere il patrimonio dell'ente

Il Consiglio generale si riunisce, in via ordinaria almeno una volta l'anno, in tempo utile per indicare al Consiglio di Amministrazione le proprie indicazioni sulla formazione degli indirizzi per l'anno successivo. Il Consiglio generale si riunisce in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario, ad iniziativa del Presidente, del Consiglio di amministrazione o di un terzo dei componenti del medesimo Consiglio generale.

Il Consiglio generale è convocato dal Presidente presso la sede della Fondazione mediante avviso, recante indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza nonché elenco delle materie da trattare. Tale avviso è inviato a tutti i componenti gli organi della Fondazione. L'avviso, da recapitare con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione, deve pervenire ai destinatari almeno 30 (trenta) giorni prima della data del Consiglio. In casi di urgenza la convocazione può essere recapitata con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Le sedute del Consiglio si tengono presso la sede della Fondazione; sono consentiti, con le modalità sopra indicate, interventi da remoto. Il Presidente può convocare il Consiglio generale, qualora lo ritenga opportuno, in altre sedi sul territorio nazionale, anche tenendo presenti le esigenze dei componenti istituzionali dell'organo. Il Consiglio generale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 13

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri determinato dal Consiglio Generale o, in subordine, dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati e nominati a titolo gratuito dal Consiglio Generale tra personalità designate dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente qualificate nel settore scientifico, culturale ed economico.

Il Comitato scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva non vincolante sulla individuazione degli indirizzi programmatici nonché su ogni altra questione per la quale il Consiglio generale richieda il relativo parere.

ART. 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Organo di controllo.

L'organo di controllo è monocratico, è nominato ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un soggetto scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 II comma c.c. e ad esso si applica l'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore; sussistendone l'obbligo di legge, esercita il controllo contabile, ed in tal caso è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art. 30 c. 6 ultima parte del codice del terzo settore il revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nei casi di nomina obbligatoria previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, ed è formato da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 15

LIBRI DELL'ENTE E REGISTRI CONTABILI

Oltre alle scritture previste negli artt. 13, 14 e 15 (in quanto compatibile) del codice del terzo settore la Fondazione deve tenere:

- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali del Consiglio Generale;
- il libro giornale della contabilità;
- il libro dell' inventario;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 16

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio viene predisposto, annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è redatto ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione; deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente deve curare che il Bilancio sia approvato dal Consiglio di Amministrazione entro i termini stabiliti dal codice del terzo settore, dal codice civile e dalle norme ivi richiamate.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Salva l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 117/17, e delle norme ivi richiamate, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, delibera la proposta di estinzione della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

Nella medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. I liquidatori provvedono agli adempimenti previsti dalle leggi, redigeranno il bilancio finale di liquidazione e, saldate le passività, procederanno alla devoluzione del patrimonio residuo

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal sopra citato parere sono nulli.

ART. 18

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di enti del terzo settore e alle altre norme in materia, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 117/17.

ART. 19

NORME TRANSITORIE

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs n. 11/2017.

L'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, a seguito dell'ottenimento dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di ente del terzo settore, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

F.TO CHRISTIAN BARZAZI

F.TO ANDREA BUSATO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, e rappresentante l'allegato "B" dell'atto in data 29/04/2024, N. 10105 di mia Raccolta, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, come certifico io dottor ANDREA BUSATO, Notaio del Collegio di Padova, con sede a Padova.
Padova, 13/05/2024